

N. R.G. 6760/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

Sezione Quinta Civile

Specializzata in materia di imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice Relatore
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **6760/2017** promossa da:

SOMAR S.p.A. (C.F. 02684970161), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dr. Mattia Maffeis, con il patrocinio degli Avv.ti Andrea GEMMA e Silvia DRAGOTTA, elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Bonanno, n. 67, presso lo studio di quest'ultima,

ATTRICE

contro

SGR – SICILIA GOLF RESORT S.r.l. (C.F. 05008700824), in persona del presidente del C.d.a. e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Avv. Marcello Parrinello, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Guerrera, del Foro di Messina, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Catania. n.8/bis, presso lo studio dell'Avv. Michele Perrino

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO



Con atto di citazione notificato il 17.4.2017, la SOMAR S.p.A., in qualità di socio al 22,84% della Sicilia Golf Resort S.r.l. (d'ora in avanti SGR), impugnava la delibera adottata dalla società il 20.1.2017 con cui era stato approvato il bilancio al 31.12.2014.

Deduceva che la SGR era società costituita con la Iniziative Turistiche S.r.l. (socia al 43,52%), la Golf S.r.l. (socia al 30.12%) e con Leonardi Giuseppe, socio per la restante piccola quota e che la stessa era amministrata da un consiglio d'amministrazione presieduto dall'Avv. Marcello Parrinello, espressione della Golf s.r.l., e composto dal sig. Leonardi Giuseppe, dall'Ing. Orazio Bosco Lo Giudice, espressione della Iniziative Turistiche S.r.l. e dall'Avv. Alessio Passoni, espressione della stessa ricorrente.

Esponesse che la SGR aveva ottenuto ingenti finanziamenti pubblici per l'attuazione, insieme alla Off Side srl, società partecipata dai medesimi soci, di un imponente piano di investimenti in Sicilia, nei territori di Carlentini e Taormina, per un importo complessivo di euro 80.500.000,00; in particolare, a Carlentini era prevista la realizzazione di un complesso turistico comprendente una struttura turistico alberghiera di categoria 4 stelle, una residenza turistico alberghiera composta da 224 alloggi, un campo da golf da 18 buche con annessa club house, due piscine scoperte per adulti ed una per bambini. Per la realizzazione del predetto importante progetto la SGR aveva appaltato i lavori all'ATI composta dalla Ing. Pavesi & C. S.p.A. e dalla Tecnis S.p.A., entrambe società riconducibili alla proprietà della famiglia Bosco Lo Giudice, proprietaria del 98% di Iniziative Turistiche Sicilia S.r.l., socia di maggioranza della SGR.

Dette strutture non erano state completate nei termini concessi e prorogati dalle amministrazioni finanziatrici, mentre altre richieste di proroga attendevano ancora risposta, con conseguente concreto rischio di revoca dei finanziamenti già ottenuti per l'inadempimento all'obbligo di rispetto delle scadenze temporali previste.

Rilevava, inoltre, l'attrice che nel luglio 2016 era stata completata una complessa indagine della Guardia di Finanza le cui conclusioni, compendiate nel verbale di constatazione notificato il 20.7.2016, evidenziavano irregolarità nella gestione delle predette società. Con particolare riguardo alla SGR, era stato contestato un giro di fatturazioni per importi molto più elevati delle prestazioni eseguite, finalizzate ad ottenere le successive quote di finanziamenti già stanziati per le opere in questione, nonché operazioni di autofinanziamento che apparentemente accrescevano l'apporto di capitali propri della società ammessa al finanziamento pubblico, la quale, invece, aveva in concreto contratto debiti con il sistema bancario al fine di restituire i capitali che aveva ricevuto dalle società partecipanti a quelle controllanti, appaltanti e subappaltanti, tutte riconducibili alla famiglia Bosco Lo Giudice; il



PVC di constatazione aveva pure evidenziato che una fornitura di arredi di euro 6.450.000,00 era stata fatturata due volte, con conseguente illegittima annotazione in contabilità di un consistente credito IVA, di euro 630.000,00, utilizzato a garanzia di un finanziamento di ulteriori euro 3.400.000,00 ottenuto dal Credito Siciliano S.p.A.

Premesse dette circostanze di fatto, la ricorrente assumeva che la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2014 doveva ritenersi nulla per difetto di informazione dei soci e per mancanza di chiarezza e veridicità.

Quanto al primo profilo, evidenziava che la delibera in questione era stata adottata il 20.1.2017, dopo numerosi rinvii dell'assemblea, convocata sin dal luglio 2016, senza che fosse stato comunicato ai soci che il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione, ed approvato dal Cda il 2.12.2016, si fondava su documenti diversi da quello predisposto per l'assemblea del 4.8.2016; nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20.1.2017, infatti, si indicava che il progetto di bilancio ed i documenti a supporto erano identici a quelli messi a disposizione dei soci per l'assemblea del 4.8.2016. Dal verbale del 20.1.2017, risultava peraltro che Il Presidente del C.d.A. di SGR, rispondendo a specifica domanda della SOMAR SpA, aveva ammesso la circostanza.

Era palese, pertanto, il vizio di nullità della delibera per difetto di preventiva informazione, con conseguente vizio della convocazione.

I documenti posti a disposizione della SOMAR, che ne aveva fatto richiesta precedentemente, poi, erano tutti privi di sottoscrizione.

Sotto il profilo della completezza e veridicità del bilancio, l'attrice contestava le seguenti appostazioni:

1. iscrizione di crediti verso altri per euro 531.278, senza alcuna specificazione, benchè fosse un credito vantato verso la Pisa Costruzioni SpA in liquidazione, ammesso in quella misura da circa dieci anni nell'ambito della procedura di concordato preventivo della stessa debitrice, senza alcun aggiornamento sulla concreta recuperabilità del credito ;
2. iscrizione di crediti IVA di circa 9,2 milioni di euro senza indicazioni sull'esistenza delle condizioni di legge per l'esistenza del credito, senza contabilizzazione di interessi e senza svalutazione alcuna, nonostante le conclusioni dell'indagine della GdF;
3. iscrizione di immobilizzazioni materiali per euro 78.934.263, rappresentate con riferimento al solo costo di acquisto dei terreni sui quali sorgerà il complesso turistico alberghiero con annesso



campo da golf e senza alcun riferimento al costo delle opere già realizzate con i finanziamenti già ricevuti;

4. annotazione di debiti verso banche per circa 50.000.000,00 di euro senza alcuna specificazione dei singoli istituti di credito creditori e dei relativi titoli, neppure in nota integrativa.

L'attrice rilevava, poi, la sussistenza di un evidente conflitto d'interessi del presidente del CdA, Avv. Parrinello, in quanto già reso destinatario di un avviso di conclusioni indagini a seguito del PVC della Guardia di Finanza citato, ed anche dell'Ing. Orazio Bosco Lo Giudice, consigliere del CdA di SGR ed al contempo legale rappresentante del socio di maggioranza della stessa, Iniziative Turistiche S.r.l., oltre che esponente della famiglia che deteneva consistenti partecipazioni nelle società facenti parte dell'ATI appaltatrice dei lavori di realizzazione dell'imponente progetto di investimenti di cui si è detto.

Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, adottata dall'assemblea dei soci della SGR s.r.l. il 20.1.2017, con vittoria di spese.

Si costituiva la società resistente, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione, la quale contestava le ragioni di impugnazione della delibera in questione.

Preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale, in conseguenza della clausola arbitrale contenuta all'art. 24 dello statuto della SGR.

Contestava che la delibera di approvazione del bilancio fosse suscettibile di sospensione, trattandosi di delibera *self executing*.

Deduceva, infine, l'infondatezza dell'impugnazione contestando le censure di controparte ed affermava che la Somar non aveva mai, seppur legittimata, esercitato i diritti di informativa controllo ed ispezione di cui all'art. 2476 c.c., né aveva chiesto un differimento della discussione e votazione del bilancio, pur dopo aver appreso che il progetto di bilancio sottoposto al voto del 20.1.2017 era diverso da quello conoscibile sin dal luglio 2016.

Negava che vi fosse stata compromissione dei diritti di informazione del socio rilevando che la Somar non si era premurata, nemmeno per mezzo di suo delegato, di accedere alla sede sociale per visionare la documentazione a supporto del progetto di bilancio.

Sulle singole poste di bilancio precisava quanto segue:



- 1- il credito verso Pisa Costruttori SpA in concordato preventivo, era stato appostato nella misura concordataria ammessa, così svalutata la precedente appostazione al valore nominale;
- 2- i crediti IVA, risultavano iscritti in virtù della sussistenza dei requisiti per il rimborso ovvero per la compensazione con debiti verso l'Erario; l'importo dell'IVA relativo alla fattura erroneamente duplicata per la stessa fornitura, evidenziato dalla GdF, era stato stornato nell'esercizio 2015, sulla scorta delle emergenze documentali di quell'esercizio;
- 3- riguardo alle immobilizzazioni materiali, rilevava che il costo dei materiali e delle opere realizzate ed in corso di realizzazione era stato iscritto tra le immobilizzazioni in corso, fino al completamento delle opere, come evidenziato nella stessa nota integrativa;
- 4- i debiti verso banche risultavano indicati distinguendo l'ammontare complessivo dei debiti entro i 12 mesi ed oltre i 12 mesi e con indicazione delle garanzie reali prestate dalla società; l'indicazione delle banche creditrici, poi, era stata dettagliata nella modifica al progetto di bilancio 2014 in corso di elaborazione, per la cui approvazione era già stato convocato il c.d.a.

Precisava poi che erano da considerarsi irrilevanti le considerazioni relative al presunto conflitto d'interessi dei componenti del Cda e del collegio sindacale, poiché oggetto dell'impugnazione non era una delibera afferente alla gestione, ma una delibera a contenuto dichiarativo, quale quella di approvazione del bilancio, e non veniva in discussione l'opportunità di talune scelte gestionali, che potessero ipotizzarsi favorevoli alla parte in asserito conflitto d'interessi.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.

Nelle more, la Somar Spa introduceva un procedimento cautelare in corso di causa chiedendo la sospensione della delibera impugnata.

Nel predetto procedimento, disposta la notifica del ricorso a tutti gli amministratori e sindaci, allo scopo di consentirne l'audizione ex art. 2378 comma IV c.c., venivano sentiti il presidente del Cda Avv. Marcello Parrinello ed il presidente del Collegio Sindacale, dott. Baldassare Quartararo.

Con ordinanza riservata dell'11.8.2017 veniva rigettata la richiesta cautelare.

Istruita con sole prove documentali, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Tutto ciò premesso sull'oggetto della decisione, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione (*rectius*: incompetenza) del tribunale adito, in forza della clausola arbitrale.

Come già rilevato con l'ordinanza cautelare, è noto che il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione ; dunque, nel caso di specie, poiché oggetto di



impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso- del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza- la controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale. Infatti, come ha affermato la Suprema Corte, *“le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili”* (cfr. Cass. civ. ord. n. 20674/'16; nello stesso senso, ord. n. 13031/'14).

Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, occorre evidenziare che la delibera di approvazione del bilancio adottata il 20.1.2017, oggetto del presente giudizio, è stata revocata e sostituita da altra delibera adottata il 28.7.2017 con la quale la SGR s.r.l. ha approvato, in ordine all'esercizio 2014, un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato, anche nella nota integrativa, come si evince dalla delibera del c.d.a. del 30.5.2017, per rispondere alle esigenze di chiarezza evidenziate dal socio SOMAR nel presente giudizio.

Poiché non è contestato che il nuovo bilancio e la nuova delibera siano conformi a legge, ai sensi dell'art. 2377 comma VIII, richiamato dall'art. 2479 *ter* ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi, dunque, l'annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *“L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite”* (Cfr. Cass. civ. n. 8903/2016).

Segue, ai sensi dello stesso art. 2377, comma VIII, cpc, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

Non è superfluo infatti rilevare la fondatezza delle doglianze mosse dall'attrice alla chiarezza e veridicità dei dati esposti nel predetto bilancio.

Ed invero : l'ulteriore svalutazione del credito verso la Pisa Costruttori operata nel bilancio del 2015, approvato nella stessa assemblea del 28.7.2017 (a seguito dei rilievi della Somar), tenuto conto delle diminuite possibilità di realizzo del credito, atteso il lungo tempo trascorso dall'apertura del concordato preventivo della debitrice senza che fosse stato pagato il debito, conferma la fondatezza del rilievo dell'attrice; l'indicazione del credito per rimborsi IVA, complessivamente esposto in euro 9 milioni circa, poi, avrebbe dovuto tener conto del necessario storno di una fattura per fornitura di



arredi, erroneamente duplicata, e della conseguente riduzione del credito IVA (operazione contestata dalla GdF nelle conclusioni del PVC notificato il 20.7.2016), atteso che si trattava di circostanza già nota al momento della predisposizione del progetto di bilancio e della sua approvazione, essendo rimasta, peraltro, non documentata la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui la nota di credito sarebbe pervenuta soltanto successivamente (e in data imprecisata); la doglianza circa la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali, risulta sostanzialmente fondata e recepita nel bilancio modificato ed approvato con la delibera sostitutiva; nel nuovo bilancio 2014, infatti, la voce delle immobilizzazioni materiali risulta esposta nella misura complessiva di euro 78.964.263,00, di cui, come precisato in nota integrativa, euro 8.085.116,00 per il costo storico di acquisto dei terreni e la rimanente parte comprensiva delle cd. immobilizzazioni in corso, ossia gli oneri per la realizzazione dei manufatti non ancora terminati; nel bilancio impugnato, invece, alla voce immobilizzazioni materiali risultava iscritto l'importo di euro 78.934.263,00, in nota integrativa ricondotto al solo costo di acquisto dei terreni; infine, la contestazione inerente la mancata indicazione delle banche creditrici e dei relativi crediti, complessivamente ammontanti ad euro 47.888.146,00, risulta recepita nel nuovo bilancio 2014, approvato con la delibera sostitutiva, che in nota integrativa, oltre all'indicazione dell'importo assistito da garanzie reali, di poco superiore a 38 milioni di euro, riporta il dettaglio delle banche creditrici e dei debiti verso ciascuna, oltre che una sintetica indicazione delle rispettive causali.

Segue la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano, in base al DM 55 /2014 e succ. mod (tenuto conto del valore indeterminabile a complessità media della controversia e dell'istruttoria solo documentale), in euro 7.500,00 per compensi ed euro 1.063,00 per spese esenti, oltre agli accessori di legge.

Si ravvisano invece giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del subprocedimento, in quanto la richiesta cautelare è stata rigettata, in ragione della intervenuta predisposizione da parte del cda di un nuovo progetto di bilancio dell'esercizio 2014 modificato e chiarito e dal progetto di bilancio dell'esercizio 2015, che sarebbero stati approvati in occasione di una assemblea già convocata.

Sussistono giusti motivi, infine, per compensare interamente le spese tra l'attrice, la convenuta e Passoni Alessio, consigliere del c.d.a. intervenuto *ad adiuvandum* della Somar nella fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera adottata



dall'assemblea dei soci della SICILIA GOLF RESORT s.r.l. il 20.1.2017 con cui era stato approvato il bilancio dell'esercizio 2014;

- condanna la SICILIA GOLF RESORT s.r.l. a rifondere all'attrice le spese del giudizio di merito, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed euro 1.063,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del subprocedimento cautelare.

Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 25 settembre 2020

Il Giudice Relatore

dott.ssa Claudia Turco

Il Presidente

dott.ssa Caterina Ajello

Arbitrato in Italia

